



ACCORDO QUADRO

Tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

Il **Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei / Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari** (di seguito "CIHEAM/IAMB") con sede in via Ceglie, 9, 70010 Valenzano (Bari), C.F. n. 93047470724, rappresentato dal Direttore Dr. Cosimo Lacirignola.

CNR e CIHEAM/IAMB di seguito denominate anche singolarmente "la Parte e/o congiuntamente "le Parti"

Premesso che

A. Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

Il CNR è organizzato in Dipartimenti corrispondenti a Macroaree di attività con compiti di programmazione, coordinamento, controllo dei risultati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica di riferimento e in Istituti afferenti ai Dipartimenti nei quali si svolgono le attività di ricerca e nel cui ambito vengono organizzate, valorizzate e aggiornate le competenze scientifiche in relazione alla capacità di apporto ai Programmi dell'Ente;

Il Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del CNR (di seguito DiSBA) nell'ambito della propria attività programmatica, è interessato al progresso scientifico tecnologico e all'innovazione per lo sviluppo dell'agricoltura, con particolare attenzione alle caratteristiche qualitative, ecologiche, sociali ed economiche dell'agricoltura dei paesi mediterranei. Il DiSBA intende promuovere la cooperazione transnazionale mediterranea, e iscrivere le relative attività nel quadro della collaborazione euro-mediterranea raccomandata dalla Dichiarazione di Barcellona.

Inoltre Il DiSBA, attraverso le sue strutture operative, gestisce il patrimonio di risorse genetiche, vegetali, animali e microbiche per l'agricoltura e l'alimentazione del CNR, fra cui la banca del germoplasma vegetale di Bari, indicata dalla Conferenza Tecnica della FAO del 1968 quale banca di riferimento per la regione mediterranea, e la prima ad aver aderito al sistema multilaterale previsto dal Trattato Internazionale FAO sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura (IT-PGRFA).

B.- Il CIHEAM/IAMB è la struttura operativa italiana del CIHEAM e, in quanto tale, gode dei privilegi di extraterritorialità riconosciuti dalla Repubblica Italiana agli organismi internazionali.

Il CIHEAM/IAMB opera in stretta collaborazione con gli organismi internazionali e nazionali della cooperazione allo sviluppo, in particolare la FAO, l'IFAD, la Commissione Europea, l'ICARDA, l'OADA, la GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) della Repubblica Federale di Germania e, soprattutto, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, la cui DGCS (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) ne costituisce il principale riferimento;

Il CIHEAM/IAMB ha come obiettivi:

- la valorizzazione della risorsa umana come fattore determinante dello sviluppo sostenibile;
- l'approfondimento, ampliamento e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche come fattore determinante dell'ammodernamento delle tecniche produttive;
- la diffusione della cultura della cooperazione internazionale come fattore determinante dello sviluppo socio-economico e della coesistenza solidale dei popoli mediterranei.

Il CIHEAM/IAMB consegue tali obiettivi prevalentemente attraverso la formazione post-universitaria, la ricerca scientifica applicata, interventi di cooperazione internazionale sulle seguenti aree tematiche:

- agricoltura e alimentazione sostenibile,
- agricoltura biologica in ambiente mediterraneo,
- gestione del suolo e delle risorse idriche,
- protezione integrata delle colture frutticole tipiche della regione mediterranea,
- sviluppo rurale sostenibile.

Considerato che

è di rilevante interesse delle Parti:

- collaborare nelle differenti discipline scientifiche del settore agricolo ed agroalimentare e sviluppare programmi scientifici nelle politiche di cooperazione con i paesi mediterranei;
- sviluppare ricerche legate alla soluzione di problematiche tecnico scientifiche connesse al perseguimento di un' agricoltura mediterranea sostenibile, e delle industrie agro alimentari ad essa collegate, nel rispetto delle risorse naturali e nella protezione dello spazio rurale, e delle risorse biologiche di questa regione del mondo.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo Quadro.



Art. 2
(Finalità)

1. Il DiSBA ed il CIHEAM/IAMB favoriranno lo sviluppo e la realizzazione di progetti comuni di ricerca in relazione con i lavori e gli studi condotti dalle istituzioni di ricerca agronomica degli Stati del Bacino del Mediterraneo. Il DiSBA e il CIHEAM/IAMB si scambieranno informazioni sulle attività legate alla cooperazione con le istituzioni mediterranee.

2. Il CIHEAM/IAMB potrà fare appello alle competenze scientifiche del CNR presenti nel DiSBA per la preparazione e la realizzazione dei suoi cicli d'insegnamento, nel rispetto delle normative CNR vigenti; per l'organizzazione di seminari scientifici; per lo sviluppo di ricerche condotte nel quadro delle reti mediterranee di cooperazione transnazionale sviluppati dal CIHEAM/IAMB o congiuntamente dai firmatari del Presente Accordo.

3. Il DiSBA, nell'ambito della propria programmazione strategica ed in concerto con gli istituti CNR interessati, e il CIHEAM/IAMB, incoraggeranno la mobilità dei ricercatori tra le istituzioni, conformemente alle proprie regolamentazioni in questo campo, anche attraverso gli strumenti previsti dal successivo articolo

4. Il DiSBA e il CIHEAM/IAMB potranno concorrere alla presentazione di ricerche, studi, e progetti di disseminazione e comunicazione comuni nell'ambito della prossima Esposizione Universale "EXPO 2015: Nutrire il pianeta – energia per la vita", e in tutte le manifestazioni sul tema dello sviluppo del settore agroalimentare, con particolare riferimento ai paesi dell'area Mediterranea.

5. Le attività previste nell'ambito del presente Accordo saranno sviluppate attraverso Programmi stabiliti secondo le modalità indicate nel successivo art. 5 ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

6. Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3
(Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- 1) lo sviluppo di attività di ricerca congiunte;
- 2) la definizione e realizzazione di corsi di alta formazione, attività didattiche, e attività di disseminazione e divulgazione scientifica e tecnologica;
- 3) le attività per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza;
- 4) condivisione di personale tra gli enti coinvolti ed accesso alle rispettive sedi, così come previsto al successivo art. 6.



Art. 4
(Impegno delle Parti)

Le Parti si impegnano, sulla base delle proprie competenze, a individuare, con Convenzioni Operative, specifici temi che concorrano al perseguimento delle finalità di cui agli art. 2 e 3, e che consentano di sviluppare progetti comuni a carattere interdisciplinare indirizzati a definire e attuare la valorizzazione del settore agroalimentare. Le Parti si impegnano altresì a individuare forme di finanziamento a valere su fondi resi disponibili da autorità locali, regionali, nazionali e comunitari, e privati, in grado di sostenere le proposte progettuali maturate nell'ambito del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo non comporta di per sé impegni di spesa o altri costi a carico di nessuna delle Parti.

Art. 5
(Modalità operative)

1. Nell'ambito di ciascun Programma o progetto le Parti negozieranno e predisporranno singole Convenzioni di ricerca e sviluppo ("**Convenzioni Operative**").

2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, la definizione degli oneri finanziari e delle loro modalità di erogazione, i *deliverables* e le *milestones*, il regime e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile ai risultati scientifici, e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate (art.7).

3. Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

4. Al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Accordo, specifiche Convenzioni Operative riguarderanno, tra le altre, l'istituzione di un "**Liason Office**" presso il CIHEAM_IAMB, finalizzato a ottimizzare la comunicazione e l'operatività tra le parti, e di un "**Joint Research Laboratory**", congiuntamente costituito tra le parti, al fine di mettere in comune competenze complementari, per meglio competere nell'esecuzione di bandi nazionali e internazionali.

Art. 6
(Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di



protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenersi.

Art. 7

(Copertura assicurativa – Responsabilità civile)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo – Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 8

(Comitato di gestione)

1. Ai fini di regolare l'esecutività dei rapporti programmatici relativi alla gestione operativa del presente Accordo, da definire nelle Convenzioni Operative di cui al precedente art. 5, le Parti concordano di istituire un Comitato paritetico di Gestione costituito dai Direttori del DiSBA e del CIHEM/IAMB, o da loro delegati.

2. Il Comitato di Gestione ha il compito di individuare le linee comuni della collaborazione e, in particolare:

- individuare specifici temi di interesse comune, che possano costituire oggetto di attività di ricerca e sviluppo da svolgersi nell'ambito del presente Accordo;
- esaminare i progetti di collaborazione in materia d'insegnamento e di ricerca negli ambiti stabiliti;
- approntare un bilancio delle azioni di formazione e di ricerca condotte nell'applicazione del presente Accordo;
- valutare e perseguire opportunità di finanziamento, a livello nazionale e/o comunitario, per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo comuni;
- monitorare l'andamento delle attività di ricerca e sviluppo in corso di svolgimento, in esecuzione delle Convenzioni Operative, e della diffusione dei risultati.
- Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della CIHEM/IAMB, ed inoltre ha facoltà di nominare consulenti con specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
- Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di gestione possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.



- Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.
- Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 9
(Diritti di Proprietà Intellettuale)

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo Quadro, ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Art. 10
(Tutela dei dati personali)

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 11
(Comunicazione e visibilità dell'Accordo)

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un' adeguata visibilità del contenuto del presente Accordo ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale attraverso una comune attività di comunicazione

Art. 12
(Durata dell'Accordo Quadro)

Il presente accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte delle due Istituzioni contraenti e avrà durata triennale. Potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti.



Art.13
(Risoluzione e Recessione)

1. Le Parti potranno recedere dall'Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
2. In caso di recesso dall'accordo, le Parti si impegnano a proseguire eventuali attività in itinere la cui conclusione, in base ad accordi precedentemente presi dalle due parti, fosse prevista per una data successiva a quella della richiesta di recesso.

Art. 14
(Oneri finanziari)

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le parti, salvo quanto previsto dalle Convenzioni Operative di cui all'art. 5, in relazione ai singoli Programmi da realizzare.

Art. 15
(Foro Competente)

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo, che non si possono definire in via bonaria e/o composizione extragiudiziale, il Foro competente è quello di Roma.

Questo Accordo è redatto in quadruplica copia. Ogni parte contraente detiene due originali sottoscritti.

Art. 16
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.




Roma, 2 APR. 2014

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais



Centro Internazionale di Alti Studi
Agronomici Mediterranei

Il Direttore

Dott. Cosimo Lacirignola

